

Il Preposto, le novità introdotte dalla Legge 215 del 17.12.2021

Il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 (D. Lgs. n. 81/08), noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (TUSL), definisce all'art. 2, il Preposto per la sicurezza sul lavoro, quella figura che, in funzione delle sue competenze professionali e della sua posizione all'interno della gerarchia aziendale, svolge un ruolo di sentinella nei confronti dei colleghi-sottoposti, assicurandosi che vengano attuate le direttive del Datore di Lavoro in materia di sicurezza.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico, precisamente **ai sensi dell'articolo 19, il Preposto ha l'obbligo di:**

- **Sovrintendere e vigilare sui lavoratori al fine di assicurarsi che attuino tutte le disposizioni in materia di sicurezza;**
- **Assicurarsi che le zone a rischio grave siano accessibili solo al personale autorizzato** e adeguatamente formato;
- **Richiedere l'osservanza delle procedure di emergenza**, dopo aver dato ai lavoratori le istruzioni necessarie per attuarle;
- **Informare tempestivamente i lavoratori** nel caso fossero esposti a un pericolo grave ed immediato;
- **Astenersi dal chiedere loro di tornare al lavoro** nel caso persista la situazione di pericolo grave e immediato;
- **Segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro** tutte le irregolarità di mezzi, attrezzature e DPI;
- **Fare rapporto al Datore di Lavoro in merito ad eventuali condizioni di pericolo riscontrate;**
- **Frequentare corsi di formazione e aggiornamento** in materia di sicurezza sul posto di lavoro.

SANZIONI AL PREPOSTO IN CASO D' INADEMPIENZA

A fronte di tali obblighi di legge, esistono delle sanzioni in caso di inadempienza, previste per il Preposto che vanno da un minimo di 300 euro per non aver seguito i corsi di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa, fino a 2000 euro più 3 mesi di arresto per non aver vigilato adeguatamente sull'osservanza delle disposizioni da parte dei lavoratori.

COSA CAMBIA PER I PREPOSTI CON LA LEGGE N°. 215 DEL 17.12.2021

La legge 215 del 17 Dicembre 2021 ha introdotto delle **modifiche al Testo Unico in merito alla figura del Preposto**.

Una delle modifiche fondamentali della Legge 215 riguarda **la nomina formale del Preposto**. Fino ad oggi, la nomina del Preposto, così come era stata normata dal Testo Unico, lasciava ampio spazio di interpretazione, tanto da poter essere accettato il Preposto di fatto.

Il Preposto di fatto era colui che in virtù del principio di effettività (art. 299 del TUSL) svolgeva concretamente il **ruolo di Preposto senza essere nominato**, avendo quindi gli stessi obblighi e responsabilità di un Preposto designato ufficialmente.

Di solito questa figura coincideva con quella di:

- capo-squadra;
- capo-officina;
- capo-reparto;
- capo-sala.

Le recenti modifiche al D. Lgs. 81/08 prevedono l'obbligo per il Datore di Lavoro di nominare formalmente il Preposto alla sicurezza. Sebbene non sia indicata la modalità per la scelta di tale figura, è necessaria una investitura formale che riporti:

- Le **generalità** della persona che assumerà l'incarico;
- L'indicazione degli **obblighi e dei doveri**;
- La **data** a partire dalla quale sarà in forze nelle vesti di Preposto;
- La **firma** di accettazione.

SANZIONI PER LA MANCATA NOMINA PER ISCRITTO DEL PREPOSTO

La mancata nomina, può voler dire una ammenda da 1500 a 6000 euro e l'arresto fino a 4 mesi per il Datore di Lavoro inadempiente.

Tuttavia **non è obbligatorio per una azienda nominare un Preposto**, la sua nomina, dipende da una scelta del Datore di Lavoro eventualmente supportato dall'RSPP, che dovrà valutare se ha senso a livello prevenzionistico la nomina di un Preposto.

SITUAZIONI OVE C'E' L' OBBLIGO DI NOMINA DEI PREPOSTI

Esistono però delle **situazioni in cui è obbligatorio nominare il Preposto** ovvero in presenza di:

- Lavori di **montaggio e smontaggio** di opere provvisionali;
- Lavori di **costruzione, sistemazione**, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;
- Lavori di **demolizione**;
- Lavori svolti **all'interno di spazi confinati**;
- Lavori di **installazione di segnaletiche stradali**.

DIRITTI E OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Oltre al tema della nomina, la Legge 215 introduce anche delle **novità in merito a diritti e obblighi del Preposto**.

In primo luogo, **i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire un emolumento a lui spettante per lo svolgimento dell'attività di vigilanza**, inoltre, chi ricopre questa carica **non deve subire alcun pregiudizio in merito alla sua attività lavorativa**.

Per quanto riguarda gli obblighi, la novità principale riguarda i casi in cui il Preposto deve interrompere l'attività lavorativa:

- se il lavoratore non segue le indicazioni e non applica gli obblighi impartiti dal Datore di Lavoro in termini di sicurezza e protezione;
- se rileva situazioni di carenza o irregolarità che creano una situazione di pericolo grave ed imminente.

In particolare, l'obbligo di interrompere l'attività lavorativa nei casi succitati era già presente nel decreto precedente ma **ora è stato reso più esplicito**.

CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PREPOSTO

L'ultima novità riguarda la **formazione**: con le modifiche introdotte dalla Legge 215, **tutti i corsi, il primo e i successivi aggiornamenti, devono svolgersi in presenza e con cadenza biennale.**

Casistica	Scadenza
<p>Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale prevista entro il 21/12/2023</p>	<p>Scadenza come da data prevista dal precedente Accordo Stato Regioni, essendo entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione</p>
<p>Corso preposto o aggiornamento svolto prima del 21/12/2021 con scadenza quinquennale previste oltre il 21/12/2023</p>	<p>Aggiornamento da svolgersi entro il 21/12/2023 (ovvero entro i 2 anni dall'entrata in vigore della Legge di Conversione)</p>
<p>Corso preposto o aggiornamento svolto a partire dal 21/12/2021</p>	<p>Scadenza biennale come da Legge di Conversione n. 215/2021</p>



Cuneo

ESEMPIO LETTERA NOMINA PREPOSTO

[carta intestata Azienda]

Gentilissimo/a Sig./Sig.ra

[nome] [cognome]

[indirizzo]

[numero di telefono]

[email]

Oggetto: Nomina ed affidamento incarico di Preposto secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In relazione alle specifiche competenze attribuiteLe in qualità di [mansione/incarico] [ad esempio capo officina, responsabile di reparto, responsabile della filiale, capo cantiere, ecc.] e da Lei svolte presso [sede] [es: lo stabilimento di ..., il cantiere di ..., la filiale di ..., ecc.],

Le comunichiamo la Sua nomina quale figura di "Preposto" per [sede/reparto] [ad esempio il reparto di ... dello stabilimento di ..., la filiale di ..., il cantiere di ..., ecc.] da Lei coordinato.

Con la presente La informiamo che, secondo quanto definito dal D. Lgs. 81/2008, l'accettazione di tale nomina Le comporta l'acquisizione di specifiche responsabilità, l'obbligo ad eseguire precisi doveri e l'assoggettamento a stabilite sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni assunti così come precisato dall'art. 56 del D. Lgs. 81/2008.

Pertanto, di seguito riportiamo l'articolo 19, del D. Lgs. 81/2008 di riferimento alla figura del Preposto così come modificato dal DL n. 146/2021.

Art. 19, D.lgs. 81/2008 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; (1)

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

[carta intestata Azienda]

f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; (2)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Note

(1) Lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

(2) Lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021).

Le rammentiamo inoltre che per lo svolgimento dei doveri assunti con l'accettazione della nomina a Preposto e per qualunque problematica ed informazione inerente il servizio in oggetto, potrà far riferimento al Responsabile aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e precisamente al/la Sig./Sig.ra [nome e cognome RSPP], nonché al Dirigente responsabile della [sede/filiale] Sig./Sig.ra [nome e cognome Dirigente].

Voglia restituire copia della presente firmata per accettazione da parte Sua della nomina a Preposto.

[Luogo, data]

Il Datore di Lavoro

Per **accettazione** di quanto sopra e per conferma della piena conoscenza circa i compiti, le funzioni e gli obblighi inerenti alla presente nomina.

Il Preposto
